



Roma,

COMUNICATO UFFICIALE N.135

Protocollo:

135/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 24 Settembre 2015, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.: Avv. Fabio GALLI – Presidente;
Dr. Giuseppe BLUMETTI; Avv. Francesco CARUSO; Avv. Carlo GRECO; Avv. Roberta LI CALZI; Dr. Ermanno MAROTA; Dr. Paolo MAGRELLI; Avv. Davide PALLOTTINO; Avv. Vincenzo STELLA; Dr. Salvatore VENTORINO; Componenti;
Sig. Enrico CIUFFA Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE Genny DEL PRETE/A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE

Con reclamo datato 06.05.2015 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Genny DEL PRETE, chiedeva la condanna della A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE al pagamento della somma di € 9.000,00 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 e non percepito.

La Società controinteressata in data 02.07.2014 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali deduceva di aver provveduto a corrispondere al calciatore la somma complessiva di € 4.600,00, producendo copia dell'assegno bancario n. 3696258627-09 Banca Unicredit ag. Grottaglie dell'importo di € 900,00, dell'assegno bancario n. 3696258590-11 Banca Unicredit ag. Grottaglie dell'importo di € 1.000,00, nonché della dichiarazione di quietanza per la somma di € 2.700,00 (non disconosciuta nè contestata dal calciatore). Deduceva, altresì la società controinteressata che il rapporto tra le parti fosse effettivamente durato dal 01.01.2015 al 31.03.2015, avendo il calciatore interrotto ogni prestazione sportiva a far data dal 03.04.2015, circostanza contestata mediante successiva raccomandata del 28.04.2015.

Il ricorrente controdeduceva che l'importo effettivamente ricevuto fosse pari a € 3.700,00, che le prestazioni sportive fossero continuate anche successivamente alla data del 03.04.2015 e che non era stato possibile replicare alla contestazione della società, poiché la stessa veniva inviata ad un indirizzo non più attuale. La Commissione, esaminati gli atti, rileva come l'importo corrisposto al calciatore sia pari ad € 4.600,00, così come risulta dalla documentazione prodotta.

E' altresì emerso dalle dichiarazioni sottoscritte dai compagni di squadra, tesserati della società controinteressata, come il ricorrente abbia cessato ogni prestazione sportiva a far data dal 03.04.2015.

Risulta, quindi, come il ricorrente abbia già ricevuto la somma dovutagli (€ 4.600,00) in relazione al periodo di attività effettivamente prestata.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., respinge il reclamo proposto dal sig. Genny DEL PRETE nei confronti della A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Pietro SPILABOTTE/MATERA CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 19.06.2015 il sig. Pietro SPILABOTTE si rivolgeva a codesta Commissione esponendo di aver concluso con la società MATERA CALCIO Srl, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 13.400,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2013/2014, precisando di aver percepito rate per € 11.066,67 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 2233,33, relative alle residue mensilità di maggio e giugno 2014.

La società in data 10.08.2015 presentava le proprie controdeduzioni, chiedendo di rigettare il reclamo proposto dal calciatore Pietro SPILABOTTE, in quanto lo stesso in data 27.02.2015 presentava ricorso al Collegio Arbitrale, rigettato in data 09.07.2015 perché carente di potestas iudicandi.

Le ulteriori difese del reclamante hanno evidenziato quanto al merito l' ammissibilità del reclamo, che può essere regolarmente proposto all'Organo competente, purché nelle forme corrette e nei termini previsti.

La Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento, in quanto lo stesso può essere inoltrato a codesta Commissione giudicante, entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese, nell'osservanza dell'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società MATERA CALCIO S.rl., al pagamento in favore del sig. Pietro SPILABOTTE della somma di € 2.233,33.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3)RICORSO DEL CALCIATORE Mattia PIANESE/A.S.D.ISERNIA F.B.C.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 13.06.2014 il sig. Mattia PIANESE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD ISERNIA F.C., un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 3.000,00 , relativamente alla Stagione Sportiva 2013/2014 precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di € 1.500,00 maturata fino al mese di gennaio 2014 , in quanto poi svincolato.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stato allegato l'avviso di ricevimento in originale della Raccomandata A.R. contenente il ricorso, inviata alla controparte (così come previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Mattia PIANESE nei confronti della società ASD ISERNIA F.C. per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Si precisa che il ricorso non potrà più essere ripresentato, in quanto i termini da Regolamento per la Stagione Sportiva 2013/14 sono scaduti il 30 Giugno 2015.

4)RICORSO DEL CALCIATORE Alessio LO NIGRO/A.S.D.DUE TORRI

Con decisione del 01.04.2015 la Commissione Vertenze Economiche in accoglimento dell'appello proposto dalla Società A.S.D. DUE TORRI annullava la decisione della Commissione Accordi Economici del 26.01.2015 rimettendo gli atti alla Commissione medesima per il nuovo esame nel merito della controversia. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato, ed il reclamo merita nuovamente accoglimento. La Società controinteressata nulla ha dedotto nel merito.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie nuovamente il reclamo, condannando la Società A.S.D. DUE TORRI a corrispondere al sig. Alessio LO NIGRO la somma di € 3.950,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto. Dispone, altresì la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5)RICORSO DELLA CALCIATRICE Catia GORETE FERNANDEZ DA SILVA/A.S.D.CITTA' DI SORA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/05/2015 la sig.na Catia GORETE FERNANDEZ DA SILVA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI SORA arl un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €9.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di avere percepito rate per €3.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €6.000,00.La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.CITTA' DI SORA arl al pagamento in favore della sig.na Catia GORETE FERNANDEZ DA SILVA

della somma di €.6.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@nd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6)RICORSO DELLA CALCIATRICE Juliana FERREIRA PINTO/A.S.D.CITTA' DI SORA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/05/2015 la sig.na Juliana FERREIRA PINTO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI SORA arl un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.9.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di avere percepito rate per €.3.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.000,00.La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.CITTA' DI SORA arl al pagamento in favore della sig.na Juliana FERREIRA PINTO della somma di €.6.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco FILIDORO/HINTERREGGIO CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/05/2015 il sig.Francesco FILIDORO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 . Precisando di aver percepito rate per €.2.200,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.800,00.La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Francesco FILIDORO della somma totale di €.1.800,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Giulio VALENTE/U.S.FOLGORE CARATESE A.S.D.

Con ricorso notificato il 16/6/2015 Giulio Valente esponeva di essere stato tesserato con la U.S.FOLGORE CARATESE A.S.D. per la stagione sportiva 2014-2015, in forza di un accordo economico sottoscritto in data 16/9/2014 col quale si pattuiva l'erogazione, a favore dell'esponente, dell'importo annuale lordo di €. 15.410,00.

Tanto premesso e dato atto del ricevimento della somma di complessivi €. 9.000,00, chiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di €. 6.410,00.

Si costituiva la società contestando la domanda e rilevando, in via di estrema sintesi e per quanto interessa ai fini della decisione della presente vertenza, di aver effettuato versamenti di complessivi €. 3.250,00 a mezzo due assegni del 4/7/2014 - doc.ti 8, 9 e 10 convenuta -, riferiti alla stagione 2014-2015 e, quindi, da dedurre dall'importo richiesto dal ricorrente, oltre ad ulteriori pagamenti per complessivi €. 9.000,00 dal 12/9/2014 al 31/3/2015.

Concludeva, quindi, chiedendo di determinare il credito del Valente nel minor importo di €. 3.160,00. Rileva la Commissione che alla stregua delle rispettive allegazioni e produzioni costituiscono circostanze pacifiche tra le parti:

1. L'accordo economico disciplinante il rapporto è stato sottoscritto il 16/9/2014 – doc. 2 ricorrente e 2 resistente -.
2. I pagamenti effettuati dalla società ammontano a complessivi €. 9.000,00 – doc. ti da 11 a 15 resistente e riconoscimento ricorrente che ne dà atto in ricorso pag. 1 -.

L'unico oggetto di contestazione concerne la riferibilità dell'ulteriore somma di €. 3.250,00, effettivamente versata dalla società, alla stagione 2014-2015 od alla precedente 2013/2014.

Appare decisivo ed assorbente evidenziare che i due assegni, dell'ammontare complessivo di e. 3.250,00 risultano versati in data 4/7/2014 e, quindi di quasi tre mesi anteriore alla data di stipulazione del nuovo accordo relativo alla stagione 2014/2015.

Ne consegue che, all'evidenza, i due versamenti del 4/7/2014 non possono in alcun modo riferirsi all'accordo economico 2014/2015.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.FOLGORE CARATESE A.S.D. al pagamento in favore del sig.Giulio VALENTE della somma di €.6.410,00 .Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Marco IRPRATI/A.C.MEZZOCORONA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/06/2015 il sig.Marco IRPRATI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.MEZZOCORONA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva

2013/14 Precisando di aver percepito rate per €1.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.800,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.MEZZOCORONA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Marco IRPRATI della somma di €1.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al C.P.A. Trento i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Cristian ALTOBELLO/POL.ARZACHENA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 10/04/2015 il sig. Cristian ALTOBELLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.ARZACHENA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €1.000,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €1.000,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società POL.ARZACHENA al pagamento in favore del sig. Cristian ALTOBELLO della somma di €1.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo SORRENTINO/U.S.D.CAVESE 1919 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 22/05/2015 il sig. Matteo SORRENTINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.CAVESE 1919 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per €450,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €1.350,00, maturata fino al mese di Dicembre 2014, in quanto poi svincolato.

Si rileva preliminarmente che in data 24/09/2015 il legale del ricorrente, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia STRUSSIAT/A.S.D.U.FINCANTIERI MONFALCONE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 25/06/2015 il sig. Mattia STRUSSIAT si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.U.FINCANTIERI MONFALCONE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 5.350,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di € 1.650,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.U.FINCANTIERI MONFALCONE al pagamento in favore del sig. Mattia STRUSSIAT della somma di € 1.650,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Nicola LEONE/FONDI CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 26/06/2015 il sig. Nicola LEONE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società FONDI CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 201/14. Precisando di aver percepito rate per € 5.300,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di € 700,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società FONDI CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Nicola LEONE della somma di € 700,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban

bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14)RICORSO DELLA CALCIATRICE Eleonora PIACEZZI/A.S.D.TORRES FEMMINILE SASSARI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/06/2015 la sig.na Eleonora PIACEZZI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.TORRES FEMMINILE SASSARI, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.150,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di non aver percepito alcuna rata,richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.TORRES FEMMINILE SASSARI al pagamento in favore della sig.na Eleonora PIACEZZI della somma di €.4.150,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15)RICORSO DEL CALCIATORE Filippo DI MAIRA/GALLIPOLI F.B.C. 1909 S.r.l. S.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 9/06/2015 il sig.Filippo DI MAIRA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società GALLIPOLI F.1909 S.r.l. S.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.2.600,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.3.900,00.

La società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società GALLIPOLI F.1909 S.r.l. S.S.D. al pagamento in favore del sig.Filippo DI MAIRA della somma di €.3.900,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16)RICORSO DEL CALCIATORE Marco CORTESE/GALLIPOLI F.1909 S.r.l. S.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/06/2015 il sig.Marco CORTESE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società GALLIPOLI F.1909 S.r.l. S.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.800,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.1.200,00. La società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società GALLIPOLI F.1909 S.r.l. S.S.D. al pagamento in favore del sig.Marco CORTESE della somma di €.1.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it.Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17)RICORSO DEL CALCIATORE Santo MATINELLA/N.F.C.ORLANDINA A.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/06/2015 il sig.Santo MATINELLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società N.F.C.ORLANDINA A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.5.250,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.250,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società N.F.C.ORLANDINA A.S.D. al pagamento in favore del sig.Santo MATINELLA della somma di €.2.250,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente

datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

18)RICORSO DEL CALCIATORE Manuel BONACINA/A.S.D.C.BORGOMANERO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/06/2015 il sig.Manuel BONACINA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.C.BORGOMANERO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14..Precisando di aver percepito rate per €.4.300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.700,00.

La Società non presentava alcuna contro deduzione in merito nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.C.BORGOMANERO al pagamento in favore del sig.Manuel BONACINA della somma di €.1.700,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19)RICORSO DELLA CALCIATRICE Raquel PEGA INFANTE/A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/02/2015 la sig.na Raquel PEGA INFANTE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.300,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.4.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.100,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. al pagamento in favore della sig.na Raquel PEGA INFANTE della somma di €.2.100,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it .

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente

datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

20)RICORSO DELLA CALCIATRICE Carolina MENDES/A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/02/2015 la sig.na Carolina MENDES si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.9.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.6.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. al pagamento in favore della sig.na Carolina MENDES della somma di €.3.000,00..Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

21)RICORSO DELLA CALCIATRICE Irene GARCIA MARTIN/A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/02/2015 la sig.na Irene MARTIN GARCIA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per €.4.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.400,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. al pagamento in favore della sig.na Irene MARTIN GARCIA della somma di €.2.400,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Publicato in Roma il 19 Ottobre 2015

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Vice Presidente Vicario
Antonio Cosentino